

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art.1, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247 e s.m.i;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 e s.m.i;
- VISTO l'art 14 della L. n. 26 del 28/03/2019;
- VISTO l'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2021;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare prot. n. 48986 del 17/05/2021 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO il vigente C.C.R.L. del personale della Regione Siciliana con qualifica Dirigenziale;
- VISTA l'istanza del 29/04/2021 - assunta al PG di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale il 30/04/2021 al n. 42594 - con la quale il Dott. Piccinini Luigi nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, avendo maturato i requisiti per l'accesso al prepensionamento anticipato (quota 100), ha chiesto di essere posto in quiescenza ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9/2021;
- VISTO il D.A. n. 5079 del 05/05/1987 - registrato alla Corte dei conti il 16/06/1987, reg. n. 14, fgl. n. 268 - con il quale, tra gli altri, il Dott. Piccinini Luigi è stato nominato, a decorrere dal 05/05/1987, nella qualifica di Dirigente tecnico in prova nel ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne, assumendo effettivo servizio il 16/07/1987;
- VISTO il D.D.R. n. 2080/III del 03/06/1991 - registrato alla Corte dei conti il 28/11/1991, reg. n. 12, fgl. n. 290 - con il quale, in favore del Dott. Piccinini Luigi, è stato ammesso a riscatto, ai fini di quiescenza, il periodo di anni 04 necessari al conseguimento della Laurea;
- VISTO il D.A. n. 352/I del 29/01/1996 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 12/02/1996 al n. 590 - con il quale il Dott. Piccinini Luigi è stato cancellato dal ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne ed inquadrato nel ruolo tecnico del Corpo Regionale delle Foreste di cui alla tab. "M" allegata alla L.R. n. 41/85 e s.m.i. nella qualifica di Dirigente Tecnico Forestale;
- VISTO il D.D.G. n. 832 del 06/10/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 08/10/2003 al n. 1940, con il quale il Dott. Piccinini Luigi, a decorrere dal 17/05/2000, è stato inquadrato nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2000;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 109348 del 13/10/2021 - con la quale si comunica che, a decorrere dal 04/12/2021, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale cancellazione dal ruolo del Dott. Piccinini Luigi;
- VISTI gli atti acclusi al fascicolo personale;

ACCERTATO che il Dott. Piccinini Luigi, alla data del 03/12/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni ■, mesi ■ e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/07/1987 al 03/12/2021	34	4	18
Servizio riscattato ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 2080/III del 03/06/1991)	4	0	0
Maggiorazione servizio L. n. 284/77	1	1	18
Totale	39	6	6

ACCERTATO altresì che alla predetta data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore alla quota 100;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 04/12/2021 è risolto il rapporto di lavoro Dott. Piccinini Luigi nato a ■ il ■, c.f. ■, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale - ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2021, e, contestualmente, lo stesso, dalla medesima data è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con diritto a pensione.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 18 NOV, 2021

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
G. G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio.